



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **564**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - articolo 59, comma 2. Definizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A).

Il giorno **25 Marzo 2011** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e in particolare l'articolo 3-bis del suddetto Decreto, che disciplina l'attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola;

Visto il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2008, "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola" abrogativo del Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

Preso atto che con DM 8 maggio 2009 e successivamente con DM 15 aprile 2010 è stato disposto che all'articolo 15, comma 1, primo periodo del DM 27.03.2008 la parola "dodici" sia sostituita, inizialmente dalla parola "ventiquattro" e successivamente dalla parola "trentasei" e che quindi i CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del DM 27.03.2008 avvenuta il 7 maggio 2008 possono continuare ad operare nei trentasei mesi successivi;

Preso atto che con un recente Decreto Legislativo "Milleproroghe" viene anticipata al 31 marzo 2011 la scadenza entro cui i CAA sono tenuti ad uniformarsi ai nuovi requisiti richiesti dal DM 27 marzo 2008;

Visto l'articolo 59 della Legge provinciale 28.03.2003, n. 4 che:

- 1) individua le attività che possono svolgere i C.A.A. su incarico dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) o per affidamento da parte della Provincia;
- 2) stabilisce che i CAA sono istituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionali che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali;
- 3) rinvia a deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto di quelli minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 3bis, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Tenuto conto che, ai fini della presente deliberazione, le società cooperative agricole sono assimilate alle associazioni dei produttori;

Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 2282 di data 20 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale vengono fatti propri i requisiti minimi di garanzia e funzionamento stabiliti dal DM 27 marzo 2001 prevedendone di aggiuntivi;

Ritenuto di sostituire quanto disposto con provvedimento della Giunta provinciale n. 2282 del 20 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando i nuovi requisiti di garanzia e funzionamento aggiuntivi e nel rispetto di quelli fissati dal DM 27.03.2008;

Ritenuto pertanto di conformarsi, con il presente provvedimento, al DM 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”, rappresentando nel contempo l’opportunità di prevedere requisiti aggiuntivi a quelli minimi di garanzia e di funzionamento stabiliti dal Decreto medesimo e nel rispetto di quest’ultimo, in funzione della configurazione del comparto agricolo provinciale e dei potenziali incarichi affidabili ai C.A.A.;

Preso atto peraltro che i CAA con sede legale in altre Regioni o Provincia Autonoma e che intendono operare all’interno del territorio della provincia di Trento devono essere in linea anche con i requisiti minimi di garanzia e funzionamento stabiliti dal presente provvedimento ai sensi dell’articolo 59, comma 2 della L.P. 28.03.2003, n. 4;

Visto il DPGP n. 11-132/Leg. di data 19 giugno 2003, modificato con DPP n. 14-24/Leg di data 14 settembre 2004 “Regolamento concernente i Centri Autorizzati di assistenza agricola”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di conformarsi al DM 27 marzo 2008, facendo propri i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.), stabilendo peraltro i seguenti ulteriori requisiti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 59 della L.P. 28.03.2008, n. 4:

#### **Requisiti generali:**

- garantire assistenza ad almeno 200 imprese agricole o ad almeno 20 cooperative agricole.

#### **Locali e Mezzi materiali:**

- individuazione di un Responsabile della Sicurezza al fine di garantire che tutti i locali ed i mezzi materiali rispondano alle disposizioni vigenti in materia di agibilità dei fabbricati e di sicurezza degli ambienti di lavoro;

#### **Sedi operative, attrezzature d’ufficio e giorni di apertura:**

- essere in possesso di uffici opportunamente attrezzati ed accessibili al pubblico in almeno quattro ambiti territoriali con sedi rispettivamente a:
  - Cles
  - Rovereto
  - Trento
  - Pergine Valsugana o, in alternativa, Borgo Valsugana.L’apertura degli uffici stessi dovrà essere garantita per almeno 5 ore al giorno per 2 giorni settimanali.  
L’obbligo delle quattro sedi non opera nel caso in cui la società di capitali richiedente garantisca assistenza alle cooperative agricole e alle imprese

dalle stesse controllate, ai Consorzi di Miglioramento Fondiario, ai Consorzi di Bonifica, ai Comuni, alle ASUC ed Organismi assimilabili;

- i locali devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività del CAA ovvero anche al contestuale esercizio, in orari e giorni diversi, dell'attività di CAF, previa esposizione di tabella informativa ben visibile ai terzi, in cui siano riportati i giorni e le ore di apertura al pubblico per entrambi i servizi;
- le dotazioni informatiche e telematiche devono garantire adeguata connessione al Sistema Informativo del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, al Sistema di APPAG e al SIAN anche ai fini della tracciabilità dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori;
- nei locali sia presente un archivio (es. stanza o armadio) non accessibile al pubblico che sia in grado di consentire un'agevole consultazione delle pratiche. Gli spazi devono poter essere chiusi e, in ogni caso, garantire una adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione conservata;
- un soggetto può essere responsabile di più sedi operative del medesimo CAA.

#### **Organizzazione – capacità professionale e conflitto di interessi:**

- gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e i collaboratori del CAA o delle società di servizi di cui esso si avvale non devono intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, di consulenza e di collaborazione con la Provincia e le Agenzie pubbliche, se tale attività rientra tra "le attività del CAA" di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a), b) e c) del DM 27 marzo 2008;
  - obbligo di comunicazione alla Struttura competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole di eventuali modifiche intervenute nei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
  - predisporre, per ogni sede operativa, un mansionario nel quale siano individuati i compiti attribuiti a ciascun soggetto operante nella sede;
- 2) di dare atto che l'oggetto della polizza di assicurazione di cui all'articolo 5 del DM 27 marzo 2008 dovrà essere integrato in occasione della stipula delle relative convenzioni, qualora vengano delegati ai CAA nuovi servizi da parte della Provincia, estendendo la copertura dei danni diretti ed indiretti eventualmente provocati sia alla Provincia che agli utenti a seguito dell'erogazione dei servizi medesimi;
- 3) di dare atto che la certificazione di bilancio ovvero una relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna vanno presentate al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. d) del DM 27 marzo 2008 entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- 4) di dare atto che i requisiti minimi di cui al punto 1) del presente provvedimento, individuati ad integrazione e nel rispetto di quelli fissati dal DM 27 marzo 2008, sostituiscono integralmente quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2282 di data 20 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) di disporre, conformemente a quanto stabilito dal DM 27.03.2008, che i CAA già abilitati alla data di pubblicazione del DM stesso devono uniformarsi ai nuovi requisiti entro il 31 marzo 2011;
- 6) di fissare in 60 giorni, a partire da quest'ultima data, il termine per l'istruttoria entro cui la Provincia Autonoma di Trento nell'ambito territoriale di propria competenza dovrà acquisire la documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso da parte dei CAA dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento definiti dal DM 27 marzo 2008 e dal presente provvedimento, facendo salva la possibilità, qualora ritenuto opportuno, di effettuare controlli in loco;
- 7) di rinviare a successiva determinazione del Dirigente l'approvazione della modulistica da presentare alla Struttura competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole da parte dei CAA la cui sede legale ricade entro l'ambito territoriale della provincia di Trento, per presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza agricola, nonché la modulistica per l'apertura, il trasferimento e la chiusura di sedi operative
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

MDV